



## In questo numero:

- ARAG Italia: risultati 2017 migliori delle attese, bene i primi mesi del 2018
- Passport 2018 vi porta alle Mauritius!
- Roadshow ARAG 2018
- Quali sono i termini per il pagamento delle multe?
- Una App contro i bulli
- La normativa sul cyber-bullismo (L.71/2017)
- Incidenti con veicoli speciali

# ARAG Italia: risultati 2017 migliori delle attese, bene i primi mesi del 2018.

2017 positivo per ARAG SE Italia, che ha superato i target e chiuso l'esercizio con una raccolta premi complessiva di 123,5 milioni di euro (ndr. principi contabili tedeschi), facendo registrare una crescita del 4,3 per cento rispetto all'esercizio precedente (nel 2016: 118,4 milioni di euro) e consolidando la leadership di mercato.

I premi del lavoro diretto hanno raggiunto i 33,5 milioni di euro (nel 2016: 30,8 milioni di euro), con una crescita relativa al solo comparto della Tutela legale dell'8,8 per cento, sensibilmente maggiore della media del mercato. I premi del lavoro indiretto sono saliti a 90 milioni di euro (nel 2016: 87,7 milioni di euro).

Il Combined Operating Ratio si è attestato al 96,9 per cento, confermando la qualità del portafoglio della Compagnia, con risultati positivi e migliori dei piani per entrambe le Divisioni di Business (Diretto ed Indiretto).

I primi mesi del 2018 evidenziano una continuità dell'andamento positivo, ancora caratterizzato da premi in crescita e risultato tecnico positivo, e tale da confermare il buon posizionamento della Compagnia per il raggiungimento dei target di fine anno.

*"Siamo molto soddisfatti dei risultati economici conseguiti nel 2017 e del lavoro fatto in termini di sviluppo, efficientamento ed innovazione - ha detto Andrea Andreta, CEO della Compagnia e Membro del Comitato Esecutivo di Gruppo - Abbiamo ulteriormente sviluppato la nostra rete di intermediari, avviando rapporti con nuovi professionisti di grande valore ed acquisito nuovi partner nel Business Indiretto. Abbiamo inoltre investito in digitalizzazione, sia per migliorare la nostra efficienza che per cogliere opportunità di business: abbiamo lanciato un nuovo sito, introdotto la firma digitale, sviluppato una piatta-*

(continua a pag. 2)

forma per le campagne di vendita online delle agenzie (che è stata premiata con un Award come miglior progetto digital) ed avviato un importante progetto, diventato operativo nel 2018, che ci consentirà di allargare la gamma di prodotto per i nostri intermediari. Inoltre abbiamo avviato lo smart working ed il nostro Welfare aziendale è stato premiato dall'Istituto Italo Tedesco per la Qualità ed ha ottenuto, in occasione dell'evento organizzato da Easy Welfare, il premio Welfare Awards 2018 nella categoria Maggior Benefit consumato - Small Company. I primi mesi del 2018 confermano che siamo sulla strada giusta, sia in termini di crescita che redditività, mentre i progetti avviati nel 2018 stanno cominciando a dare i primi frutti."

## I risultati del Gruppo ARAG

Il Gruppo ha comunicato nei giorni scorsi i risultati 2017. La raccolta premi, escludendo l'effetto derivante dalla cessione del Ramo Vita in Germania, evidenzia una crescita del +4,6 per cento a 1,59 miliardi di euro (1,61 considerando anche i ricavi da servizi).

Il risultato tecnico, il migliore degli ultimi dieci anni, ha fatto registrare un +10,2 per cento raggiungendo 73,5 milioni di euro. Superiore alle attese anche il risultato dell'attività ordinaria, pari a 81,2 milioni di euro.

Il business assicurativo internazionale del Gruppo ha mostrato una crescita particolarmente dinamica, facendo re-

gistrare una crescita del 6,5% dei premi, mentre in Germania la raccolta è aumentata del 3,3 %, superando la media di mercato pari all'1,3 per cento. Il Combined Ratio di Gruppo è ulteriormente migliorato, chiudendo l'anno all'89,9 per cento.

**La Tutela legale**, core business di ARAG, rappresenta ancora il principale fattore di crescita del Gruppo.

La raccolta premi di questo segmento è cresciuta di 45,8 milioni di euro, ovvero del 5,1 per cento, a 938,8 milioni di euro. A livello internazionale, la raccolta premi è cresciuta del 4,9 per cento, a 568 milioni di euro (nel 2016: 541,5 milioni di euro).

Oltre che nel ramo Tutela legale, in Germania ARAG opera anche in altri rami danni e nel ramo malattia. Questi i risultati del 2017:

- nel comparto **altri rami danni** (diversi dalla Tutela legale), la raccolta premi è aumentata del 5,6 per cento a 281,0 milioni di euro (nel 2016: 266,1 milioni di euro). Il risultato tecnico è migliorato sensibilmente, passando da 2,5 a 12,5 milioni di euro.
- nel **ramo malattia** la raccolta premi complessiva è cresciuta del 2,3 per cento, raggiungendo 365,1 milioni di euro (nel 2016: 356,8 milioni di euro). Il risultato tecnico è migliorato sensibilmente da 8,5 a 17,3 milioni di euro.

## Passport 2018 vi porta alle Mauritius!

Per l'incentive ARAG "**Passport 2018**" abbiamo scelto una destinazione all'insegna del relax, la splendida isola Tropicale **Mauritius**! Un'isola incantevole, con i suoi 330 km di costa bagnati dall'Oceano Indiano: una destinazione che offre l'imbarazzo della scelta in fatto di spiagge e paesaggi da cartolina.

Potranno partecipare al viaggio le prime 20 agenzie classificate. Per leggere il regolamento e conoscere la propria posizione in gara, aggiornata a maggio, dovete collegarvi ad ARAG2web e cliccare sul banner "INCENTIVE 2018" che si trova sul lato destro della pagina.

**I giochi sono ancora aperti e tutti potete concorrere per la vincita, c'è tutto il tempo per assicurarsi un posto sull'aereo destinazione Mauritius!**



## Roadshow ARAG 2018

### Omicidio stradale e Privacy: due temi di grande attualità.

**Si è concluso il roadshow ARAG che, nei mesi di maggio e giugno, nel corso di 8 tappe, ha mobilitato più di 400 intermediari.**

Ciascun appuntamento, incentrato sull'analisi e sugli effetti della legge 41 del 2016 su "Omicidio stradale e lesioni personali stradali", a due anni dalla sua introduzione, ha visto l'intervento del Cav. Luigi Altamura, Comandante della Polizia Municipale di Verona.

In sintesi: incidenti stradali in aumento (statistica ISTAT 2016), ma è troppo presto per trarre conclusioni. Cifre diverse, infatti, quelle riportate, ad esempio, dalla Procura di Treviso (incidenti invariati) rispetto a quelle della Procura di Bergamo (in calo). Bisognerà attendere almeno 5 anni per una statistica più attendibile.

**Quello di cui non si può dubitare, invece, è che le nuove misure siano estremamente severe**, tanto più se rapportate ad altre fattispecie di reato; si vedrà col tempo se questo inasprimento porterà a risultati apprezzabili, in termini di riduzione degli incidenti.

Il Comandante Altamura, in particolare, ha sottolineato la durezza di alcune misure, **come ad esempio il procedimento penale d'ufficio per lesioni con prognosi superiore a 40 giorni**, citando il caso della figlia che, ferma sul lato della strada per consentire alla sorella e alla madre di salire a bordo, iniziava la manovra di partenza, facendo cadere la madre, non ancora salita in auto, con conseguente frattura e prognosi di oltre 40 giorni. Si tenga presente che, in caso di condanna, anche mite o "patteggiata", è sempre prevista come sanzione accessoria anche la revoca della patente di guida per almeno 5 anni.

Rispettare il codice della strada e avere una guida prudente è un dovere sancito dalla legge ed anche un'obbligazione morale. Allo stesso tempo è un diritto di tutti la difesa all'interno di un processo. È chiaro che **di fronte alla possibilità del carcere anche per molti anni, diventa fondamentale un'adeguata copertura assicurativa sia dal lato della Responsabilità civile sia da quello della Tutela Legale, per potersi difendere al meglio, anche grazie a perizie adeguate, da accuse e conseguenze molto pesanti.**

Per questo ARAG ha sviluppato un'offerta assicurativa dedicata: "Circolazione Protetta, Patente Protetta e Famiglia Protetta", sono la triade dei prodotti per il segmento motor, con l'obiettivo di garantire la miglior difesa possibile nell'e-



venienza di dover affrontare controversie (anche di carattere penale) legate a fatti da circolazione stradale.

**Inoltre, nel corso di una tappa del roadshow, il 23 maggio scorso a Noventa di Piave, organizzata in collaborazione con il Gruppo Agenti ARAG, è stato molto interessante l'intervento dell'Avv. Floreani, che ha spiegato gli impatti del nuovo GDPR 269/2016 in materia di riservatezza dei dati personali.**

Non serve scomodare il capo di Facebook Mark Zuckerberg per capire l'importanza dell'argomento e non solo per le novità normative generali ma anche, in particolare, per gli impatti operativi specifici sull'attività degli intermediari.

Ecco i tre pilastri su cui poggia la nuova normativa, in particolare nell'ambito della intermediazione assicurativa:

- 1 - Informativa e Consenso:** i clienti devono ricevere informazioni complete e corrette riguardo l'offerta assicurativa e deve essere raccolto il consenso al trattamento dei dati;
- 2 - Organigramma:** l'impresa e nella specie l'agenzia assicurativa, deve stabilire e mettere per iscritto chi fa cosa e chi può trattare i dati personali;
- 3 - Misure di sicurezza:** è importante dotarsi di un M.O.P. modello organizzativo privacy e di misure tecniche utili a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

**Nel caso di inosservanza delle disposizioni, il Regolamento prevede sanzioni pecuniarie decisamente elevate** che possono raggiungere, secondo la gravità e le circostanze, i 20 milioni di euro o, per le imprese, un importo fino a 4% del fatturato mondiale annuo, se superiore.

Di fronte ad un simile impianto normativo e sanzionatorio una copertura di Tutela Legale diventa estremamente utile laddove preveda la garanzia dell'opposizione alle sanzioni anche in materia di privacy. E infatti, tutti i prodotti ARAG per imprese e professionisti includono tale estensione.

Il roadshow ha registrato un grande successo in termini di partecipazione e coinvolgimento degli intermediari, a conferma dell'attualità dei temi affrontati, per i quali abbiamo visto come le polizze ARAG rappresentino uno strumento di tutela concreto ed accessibile.

A cura di: **Giuliano Bonato**



## Quali sono i termini per il pagamento delle multe?

Quando riceviamo una multa per aver violato una norma del Codice della Strada, decorrono dei termini precisi entro i quali effettuare il pagamento. Se non li rispettiamo, incorriamo in un aggravamento dei costi.

**Non si deve conteggiare come termine iniziale il giorno in cui riceviamo la notifica, mentre il termine finale coincide con l'ultimo giorno indicato. Se il termine di pagamento della multa scade in un giorno festivo, come il sabato, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.**

La contestazione immediata delle violazioni stradali non è necessaria, dunque la notifica del verbale avverrà nel caso di impossibilità a raggiungere un veicolo che corre troppo, in caso di sorpasso vietato, di accertamento della violazione per mezzo di apparecchi di rilevamento (es. tutor) o nei casi di rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati alle zone a traffico limitato.

**Se la multa ci viene consegnata a casa dal postino**, direttamente all'indirizzo indicato e al destinatario in persona, possiamo essere certi che **la data di notifica del verbale corrisponde alla data della sua consegna. In tal caso, tutti i termini collegati a tale notifica, decorrono dal giorno successivo.** Se, invece, in quel momento non siamo in casa e il postino ha lasciato un **avviso di giacenza**, depositando il plico presso l'ufficio postale, **i termini decorrono in maniera diversa**, a seconda che il ritiro della multa avvenga nei primi 10 giorni dalla consegna dell'avviso di giacenza o successivamente.

Nel primo caso, la notifica si considera avvenuta nel giorno stesso in cui l'addetto ci consegna la busta e, quindi, **i termini iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro.** Invece, **se ci rechiamo alla posta dopo il decimo giorno**, la notifica si considera perfezionata alla scadenza del decimo giorno stesso; per cui, anche se noi non abbiamo ritirato la multa, **i termini iniziano a decorrere dall'undicesimo giorno.**

Il cosiddetto Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ha introdotto la possibilità di pagare le violazioni del Codice della Strada usufruendo di una **riduzione del 30% dell'importo previsto dalla legge**, se si provvede al pagamento entro il **5° giorno successivo alla contestazione della violazione o alla notificazione del verbale**, a condizione che non si tratti di multe che non beneficiano del pagamento

in misura ridotta o che non comportino la confisca del veicolo, fatta eccezione per la guida in mancanza di assicurazione. Lo sconto sulla multa non viene applicato anche nel caso di **violazioni di natura penale**, come per esempio la **guida in stato di ebbrezza** e nel caso di **sospensione della patente di guida**. È ammessa la riduzione anche per le violazioni documentate con il semplice preavviso lasciato sotto il tergicristallo del veicolo, dalla Polizia Municipale o dagli Accertatori della sosta, purché vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicate nello stesso preavviso, cioè entro 15 giorni dalla data della violazione. In tal caso il trasgressore, pagando tempestivamente, avrà il vantaggio di risparmiare le spese postali di notificazione per le quali non è prevista nessuna riduzione.

**È possibile pagare la multa anche con bonifico bancario o carta di credito.** Per chi usa la banca online spesso la data di valuta non corrisponde a quella in cui viene materialmente eseguita l'operazione dall'istituto di credito. Se così fosse, chi opta per il pagamento tramite bonifico o carta di credito non avrebbe 5 giorni ma qualcuno in meno. Proprio per evitare questa discriminazione, che pregiudicherebbe chi paga con il bonifico o con la carta di credito, il cosiddetto decreto banche, entrato in vigore il 15 aprile 2016, ha stabilito che, in questi casi, **per usufruire dello sconto del 30%, si hanno a disposizione per pagare non più 5 ma 7 giorni.** Così, per avere lo sconto del 30% è necessario che l'accredito arrivi sul conto corrente dell'Amministrazione non entro il 5° ma il 7° giorno dalla notifica del verbale. Infatti secondo tale norma: *Tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.*

*Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o per un importo inferiore a quello previsto, l'obbligazione non si considera estinta*, la somma versata è trattata come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento corretto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.

In collaborazione con:

**Studio Legale Associato Franciosa e Passini**  
Viale Mazzini, 123 - 00195 Roma



## Una App contro i bulli.

# Uno strumento "smart" per arginare un fenomeno in crescita tra i giovani.

L'accesso ad internet ormai alla portata di tutti e l'utilizzo dei social network da parte dei giovanissimi (spesso senza il controllo degli adulti) ha generato un nuovo grosso problema: il cyber-bullismo. Una vera e propria piaga sociale che, in alcuni casi, ha portato anche a tragici eventi.

Le percentuali dei ragazzi tra 14 e 18 anni, vittime di bullismo e cyber-bullismo, sono in continuo aumento.

I dati sono allarmanti. Uno su tutti: 1 ragazzo su 10 vittima di cyber-bullismo ha tentato il suicidio.

Per cercare di arginare non solo questo fenomeno in crescita, ma anche lo spaccio tra i giovani, la Polizia di Stato ha creato un nuovo strumento digitale: la **App YouPol**.

Uno strumento "smart" creato a misura dei ragazzi, utilizzatori abituali degli smartphone e quindi delle App, che non vuole portare ad avere giovani spioni ma cittadini partecipi e consapevoli.

Dopo un anno di sperimentazione, dapprima a Roma, Milano e Catania, dove da subito ha riscosso un notevole successo tra i cittadini, l'applicazione è attiva in tutta Italia.

Dall'avvio della fase sperimentale del progetto, i download effettuati sono stati più di 118.000 e quasi 3.284 le segnalazioni ricevute dalle questure.

### Come funziona?

La app, facilmente scaricabile online in modo totalmente gratuito, funziona in modo intuitivo e permette di inviare in tempo reale segnalazioni, immagini, video, link, siti web alle sale operative della Polizia per denunciare eventuali episodi di bullismo o di spaccio.

Con l'invio delle segnalazioni, che possono essere fatte in modo anonimo o a seguito di registrazione, l'app invia una

geolocalizzazione sia del dispositivo segnalante che del luogo dove è accaduto il fatto.

La app mette inoltre a disposizione un pulsante rosso da utilizzare per le chiamate d'emergenza. La chiamata viene presa in carico dalla sala operativa della Questura più vicina al dispositivo, dove viene valutato il tipo di intervento da effettuare.

### Quali sono i vantaggi?

Sicuramente tramite questa applicazione sarà più semplice e veloce contattare le forze dell'ordine.

Inoltre la possibilità di segnalare in forma anonima e a distanza darà più coraggio anche a quelle persone, vittime e non, che per timore di recarsi nei commissariati o per paura di ritorsioni evitano di denunciare.

Oltre alla creazione di questo utile strumento la Polizia sta facendo, tramite la Polizia postale, importanti campagne educative itineranti per la sensibilizzazione dei giovani, per un utilizzo della risorsa internet e dei social network con coscienza e saggezza.

Restano ovviamente fondamentali il controllo e l'educazione da parte della famiglia, ma anche la possibilità di proteggersi in caso di bisogno. Avere quindi una polizza di Tutela Legale può essere di grande aiuto, per ricevere assistenza e un adeguato supporto da parte di un professionista specializzato.

A cura di:

**Zeno Aldrighetti**

## La normativa sul cyber-bullismo

(L.71/2017)

### Cosa prevede e quali sono le misure sanzionatorie?

Il bullismo è un fenomeno sociale di vessazione e persecuzione tra giovani, prevalentemente in ambiti scolastici, che ha assunto negli ultimi anni dimensioni preoccupanti, favorito com'è dalla potenza comunicativa dei contenuti online. Si parla in questi casi di cyber bullismo, cioè di condotte tenute attraverso l'utilizzo della rete.

Per la rapidità con cui internet permette la diffusione dei contenuti e dei danni che ne derivano, **il cyber bullismo è diventato un allarme sociale, tanto da indurre il legislatore a intervenire con la L. n. 71/2017.**

Lo scopo della norma è quello di offrire una definizione del fenomeno così da poterlo reprimere con strumenti adeguati: si intende cyber bullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

Per i reati di bullismo, **le nuove disposizioni prevedono, analogamente a quanto già previsto per lo stalking, la forma di tutela dell'ammonimento del questore.** Questo strumento è previsto anche in assenza di querela contro i maggiori di quattordici anni che pongano in essere condotte di rilievo.

**L'ammonimento può essere ottenuto con una mera segnalazione presentata alla Pubblica Autorità, che descriva i fatti e le condotte censurabili. Il Questore convoca quindi il minore responsabile, unitamente ad almeno un genitore, ammonendolo e intimandogli la cessazione delle molestie.** Il minore verrà comunque monitorato e talvolta obbligato a svolgere attività rieducative sino al compimento della maggiore etc.

Lo scopo dell'istituto non è, comunque, solo di reprimere siffatti comportamenti, ma anche di dissuasione e di educazione.

Dal punto di vista della tutela, un elemento delicato riguarda la lotta alla diffusione online dei contenuti offensivi o derisori e la loro rimozione definitiva; non è impresa



facile e non sempre è possibile.

Secondo la legge **gli interessati possono chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Obbligato all'oscuramento è lo stesso soggetto che ha diffuso il contenuto ovvero i gestori di siti o social media. Se a 48 ore dalla richiesta non conseguono esiti positivi, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all'autorità giudiziaria, per il blocco e la rimozione immediata del contenuto.**

Nell'ambito del contrasto al fenomeno, il MIUR ha chiesto a quanti si relazionano con i giovani, genitori e personale scolastico, di individuare e denunciare comportamenti che lasciano presagire una possibile violazione o abuso. **Nel contesto scolastico, ove ormai proliferano tali condotte lesive, è previsto che ogni istituto debba individuare fra il personale docente un referente per le iniziative di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, mentre il preside dovrà assicurarsi di avvisare al più presto le famiglie dei minori coinvolti e ai loro autori vengano comminate esplicite sanzioni disciplinari, ma anche imposti percorsi rieducativi e di sensibilizzazione attraverso associazione ed enti preposti.** Ciò perchè, la lotta al bullismo e al cyber-bullismo non può essere confinata alle sole azioni di repressione e censura.

La legge sul cyberbullismo nasce dal rapido cambiamento dei tempi e dalla necessità di monitorare e vigilare sugli ambienti, online e offline, in cui tali comportamenti proliferano, offrendo idonei strumenti di prevenzione e repressione. In ogni caso è fondamentale l'impegno sociale e la pronta denuncia di comportamenti persecutori o di vessazione, non appena si manifestano.

Per fronteggiare episodi di cyber bullismo, ma in generale per tutelare i diritti di tutta la famiglia quando si naviga e si acquistano prodotti online, può inoltre essere utile sottoscrivere una polizza assicurativa come ARAG Multioption opzione web@ctive.

In collaborazione con:

**Studio Legale Potenza**

**Avv. Pasquale Potenza**

Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna



## Incidenti con veicoli speciali. Di chi è la responsabilità?

Nel corso della circolazione stradale, può capitare di imbattersi in veicoli speciali, come ad esempio un'ambulanza, una pattuglia della polizia, un mezzo della protezione civile, eccetera.

I casi di incidenti stradali con il coinvolgimento di questi mezzi sono purtroppo sempre più frequenti.

È importante evidenziare che **i conducenti di veicoli in servizio di emergenza, anche quando procedono con il dispositivo acustico d'allarme attivato (la sirena), hanno il dovere di osservare la generale prudenza nell'avvicinarsi agli incroci, pur essendo esonerati dall'osservanza di obblighi o divieti relativi alla circolazione stradale**, per non porre in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada.

In particolare, l'obbligo di prudenza implica anche il dovere di tenere una velocità che non costituisca pericolo, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.

Pertanto, **il conducente di un'auto adibita a servizio di Polizia Giudiziaria, Polizia, Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale e così via, che abbia attivato tutti i dispositivi d'allarme, non è autorizzato a violare deliberatamente il Codice della Strada, per non creare ingiustificate situazioni di rischio per**

**gli altri utenti. Ciò vale anche per i mezzi della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze.**

È questo l'orientamento della Cassazione (Cass. sent. n. 976/2014) che, evidentemente, non avrebbe problemi a dichiarare la responsabilità automobilistica di una ambulanza, che trasporti un malato in ospedale, qualora il conducente, tenendo una guida spericolata e imprudente, abbia causato un incidente stradale: il conducente del veicolo di soccorso deve anzi avere un'attenzione ancora più vigile al traffico.

Allo stesso modo, viene di certo condannato il conducente di un'ambulanza per aver guidato con colpa, cioè in violazione dei doveri di prudenza, diligenza e perizia, nel caso in cui si fosse immesso in una strada senza dare la precedenza a chi aveva già attraversato l'incrocio, così, creando pericolo per gli altri guidatori.

Il fatto che il mezzo di soccorso avesse attivi luci blu di emergenza e sirena, non avrebbe consentito, comunque, al conducente di creare ingiustificate situazioni di rischio per le altre persone.

Gli autisti dei mezzi di emergenza devono infatti mantenere altissima l'attenzione, pensando alle conseguenze della loro condotta e, quindi, effettuando un servizio sempre al meglio delle proprie possibilità psicofisiche.

Tuttavia, l'art. 177 del Codice della Strada, che regola la circolazione degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, stabilisce che: *"L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (...); i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia"*.

**Dunque, l'art. 177 - imponendo al guidatore del veicolo speciale una guida comunque prudente - consente unicamente di disattendere i divieti e le limitazioni imposte dalla segnaletica, derogando il conducente dall'essere sanzionato per le relative violazioni.**

Ad avvalorare tale disposto, vi è una pronuncia della Cassazione (n. 24990/2014), che stabilisce che, in tema di responsabilità da circolazione stradale, i conducenti di veicoli in servizio di emergenza, anche quando procedono con la sirena in funzione hanno il dovere di osservare la generale prudenza in prossimità di incroci.

Gli altri conducenti come si debbono comportare se l'autista del mezzo speciale la violasse?

**Quando, alla guida dell'auto, si sente in lontananza una sirena, in ogni caso è sempre necessario osservare le regole stabilite dal Codice della Strada:**

- si deve cercare immediatamente di capire se si stia intralciando con il proprio veicolo il passaggio del mezzo di emergenza;
- fermarsi immediatamente ai margini della carreggiata, agevolando il passaggio del veicolo.

**Ipotizzando il caso di incidente dovuto ad imprudenza del mezzo di soccorso, cosa succede?**

In base alla normativa dettata dall'art. 177 del Codice della Strada, se ad esempio il conducente di tale veicolo mentre viaggia con la sirena attivata taglia la strada ad un autista comune, la responsabilità non sarà in capo al conducente del mezzo di soccorso e non sussiste neanche il concorso di responsabilità, ovvero una presunzione di colpa al 50% tra i due mezzi coinvolti nell'incidente, in quanto il codice rosso, cioè l'emergenza effettiva, protegge giuridicamente l'autista da una causa per guida imprudente.

In questi casi, quindi, le normali regole sull'attribuzione della responsabilità da sinistro stradale, subiscono delle importanti modifiche, in quanto, se si verifica uno scontro dovuto all'imprudenza del mezzo di emergenza, i giudici sono dell'idea che la responsabilità sia sempre dell'altra auto "comune", il cui conducente non si è fermato immediatamente.

È bene precisare, però, che le regole che sussistono in caso di incidente con veicoli "speciali", non valgono in caso di scontro di un privato con auto diplomatiche, auto blu o convogli militari. In tal caso, infatti, il conducente del veicolo "speciale", sarà tenuto a risarcire il danno dell'auto "comune", nel caso in cui si dimostri l'imperizia del suo conducente, che abbia tenuto un comportamento in privo delle elementari regole di prudenza, con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

In collaborazione con:

**Studio Legale Associato Franciosa e Passini**  
Viale Mazzini, 123 - 00195 Roma